



Governance ambientale e digitalizzazione: le nuove sfide dell'Albo

Giovedì 6 novembre 2025 - **Sala Neri 2**



In collaborazione con:



UNIONCAMERE



ecocerved

ECOMONDO
The green technology expo.

ITALIAN
EXHIBITION
GROUP
Providing the future

La riforma della disciplina del Responsabile tecnico

Elena Bonafè e Marco Casadei
Componenti del Comitato Nazionale

Le novità normative sul RT

La legge n. 191 del 13 dicembre 2024 introduce il comma 16-bis all'art. 212 del D.Lgs 152/2006

*“Il legale rappresentante dell'impresa può assumere il ruolo di responsabile tecnico per tutte le categorie di iscrizione all'Albo **senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento** e solo per l'impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per **almeno tre anni consecutivi**. La competente Sezione regionale dell'Albo verifica il requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”.*

Cosa ha fatto il Comitato nazionale?

Il Comitato nazionale, in fase di prima attuazione di quanto introdotto dal comma 16-bis dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006, per garantire omogeneità nell'applicazione da parte delle Sezioni, ha fornito chiarimenti con propria nota prot. 235723 del 20 dicembre 2024:

- 1. L'esonero dalle verifiche si applica alle nuove iscrizioni e alle istanze di variazione RT;**
- 2. Le sezioni verificano il requisito dei 3 anni consecutivi come RT del LR**
- 3. I 3 anni di LR possono essere maturati sin dal momento della costituzione dell'impresa**

Delibera N. 1 DEL 6 marzo 2025

La Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025, in attesa dei chiarimenti richiesti al MASE, ridefinisce, per i Legali Rappresentanti di imprese iscritte all'Albo, i criteri ed i requisiti per accedere alle dispense dalle verifiche:

- 1. Il LR deve aver ricoperto tale ruolo per 3 anni consecutivi per l'impresa per la quale chiede la dispensa**
- 2. Approva il modello di domanda di dispensa dalle verifiche**
- 3. Rivede l'allegato A alla delibera n. 6/2017 nella legenda (aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti)**

Risposta all'interpello di Conftrasporto

24 aprile 2025

Il MASE, in risposta all'interpello presentato da Conftrasporto ha fornito i seguenti chiarimenti:

1. Il comma 16-bis dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 esenta i Legali Rappresentati, che vogliono assumere il ruolo di RT, esclusivamente dalle verifiche di idoneità ma non dal possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 12 del D.M. 120/2014 (titolo di studio ed anni di esperienza)
2. I tre anni consecutivi di esperienza richiesti ai Legali Rappresentanti, per ottenere la dispensa dalle verifiche di idoneità, devono intendersi riferiti al periodo in cui l'impresa è iscritta all'Albo
3. La dispensa dalle verifiche di idoneità resta valida sino al mantenimento della carica come Legale Rappresentante dell'impresa.

Lavori del Gruppo di Lavoro «RT»

Il GdL, a seguito delle novità normative introdotte e da quanto espresso nella risposta del MASE all'interpello, sta rivedendo le Deliberazioni in materia di RT con i seguenti obiettivi:

- **Ridefinizione dei requisiti per assumere il ruolo di RT**
- **Modifiche alle verifiche RT (verifica iniziale e aggiornamento)**
- **Introduzione dei nuovi set di quiz**

Da dove abbiamo iniziato...

Dalla Risposta all'interpello del 24 aprile 2025, infatti:

.... il nuovo comma 16-bis introduce una deroga per una determinata tipologia di soggetti (legale rappresentante dell'impresa da più di tre anni) rispetto al solo requisito della verifica di idoneità tecnica e non anche per gli altri requisiti previsti per la figura professionale del responsabile tecnico (in particolare, titolo di studio ed anni di esperienza)

D.M. 120/2014 Regolamento Albo gestori

Art. 12, comma 4

4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in:

a) idonei titoli di studio

b) esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e' richiesta l'iscrizione

c) idoneita' di cui all'articolo 13

D.M. 120/2014 Regolamento Albo gestori

Art. 12, comma 4, lett. a) e b)


- a) idonei titoli di studio (*per alcune categoria titoli specifici per abbattere gli anni di esperienza richiesti – ctg 9 / 10*)**
- b) esperienza maturata in settori di attivita' per i quali e' richiesta l'iscrizione - *legale rappresentante, responsabile tecnico o direttore tecnico, dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità, dipendente nell'affiancamento al responsabile tecnico***

D.M. 120/2014 Regolamento Albo gestori

Art. 12, comma 4, lett. c)

c) idoneita' di cui all'articolo 13

VERIFICA
SCRITTA



DISPENSA

Nuova deliberazione di riordino complessivo della materia del responsabile tecnico

Verranno unificate le deliberazioni relative:

- Requisiti del responsabile tecnico – Del. 6/2017
- Svolgimento delle verifiche di idoneità per il responsabile tecnico – Del. 4/2019
- Requisiti per poter accedere alla dispensa dalle verifiche – Del. 4/2025
- Verranno richiamate le deliberazioni relative
 - ✓ Ai compiti del responsabile tecnico – Del. 1/2019
 - ✓ Cessazione del responsabile tecnico – Del. 1/2020

Cosa verrà chiarito :

- Verrà inserita una tabella esplicativa sui requisiti richiesti al Responsabile Tecnico
- Verranno modificati per la categoria 8 gli anni richiesti per le varie classi per dimostrare l'esperienza
- Verranno inseriti tra i titoli di studio la laurea in scienze ambientali per la diminuzione degli anni di esperienza

Cosa verrà modificato: Prove idoneità

VERIFICA INIZIALE

Modulo obbligatorio + modulo specialistico

VERIFICA AGGIORNAMENTO

Modulo specialistico integrato dal modulo obbligatorio

Minore numerosità di quiz

Punteggio soglia non inferiore: 28 punti

Cosa verrà modificato: Prove idoneità

QUIZ VERIFICHE IDONEITA'

Sono stati rivisti i quiz d'idoneità:

- ✓ Eliminati i quesiti mnemonici
- ✓ Poco chiari
- ✓ Riferimenti normativi eccessivi
- ✓ Non pertinenti

Resi pubblici sul sito Albo gestori almeno 3 mesi prima dell'entrata in vigore per consentire la preparazione ai candidati

Cosa verrà modificato: Tempistiche per rinnovare l'idoneità

IDONEITA' ACQUISITA CON VERIFICA

- Scadenza quinquennale da rinnovare con verifica di aggiornamento:



Nei 12 mesi precedenti
la scadenza



Nei 12 mesi successivi
la scadenza

- Alla scadenza del quinquennio di validità si perde il requisito
- Dopo 12 mesi dalla scadenza del quinquennio la verifica diventa iniziale

Cosa verrà modificato: Tempistiche per rinnovare l'idoneità

IDONEITA' ACQUISITA PER DISPENSA

Alla decadenza della carica di Legale Rappresentante decade anche la dispensa con conseguente perdita dell'idoneità

Per acquisire l'idoneità si dovrà superare la verifica, che nei primi 24 mesi sarà di aggiornamento

Dopo 24 mesi si intende verifica iniziale

Grazie